



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO CARATELLI

Seduta del 06/04/2018

FATTO

1. I ricorrenti contestano il conteggio informativo di estinzione anticipata, inviato dalla banca resistente il 25.5.2015, relativo al contratto di mutuo in euro, indicizzato al franco svizzero, originariamente stipulato il 28.4.2004 e successivamente oggetto di accollo da parte degli istanti in data 20.6.2006.
2. In particolare, i clienti eccepiscono che in detto conteggio l'intermediario abbia richiesto un importo a titolo di "rivalutazione", derivante dall'applicazione di una clausola che contempla un meccanismo di doppia conversione del capitale – prima in franchi svizzeri e poi in euro – che la giurisprudenza italiana ed europea, oltre all'ABF, hanno dichiarato nullo, stigmatizzandone la difficile comprensibilità per i consumatori.
3. Al contempo, i ricorrenti lamentano che l'importo del debito così accresciuto li abbia di fatto costretti a desistere dall'effettuare la surroga del mutuo.
4. I clienti chiedono quindi all'Arbitro di ricevere un conteggio estintivo aggiornato e redatto senza praticare tale doppia conversione, nonché un risarcimento di euro 500,00 per la perdita di tempo subita, oltre al rimborso delle spese di assistenza professionale.
5. Con le controdeduzioni parte convenuta rileva che:
 - in data 20.3.2006 i ricorrenti, contestualmente all'acquisto di un immobile, si accollavano la quota residua di mutuo indicizzato al franco svizzero in essere con la resistente, originariamente stipulato il 28.10.2004 dal soggetto venditore;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- nel corso del rapporto i ricorrenti avevano modo di approfondire il meccanismo di funzionamento del finanziamento, mediante le note riepilogative delle condizioni contrattuali trasmesse dall'intermediario il 1.3.2013 e il 28.3.2015, che indicavano la formula di calcolo della rivalutazione in caso di estinzione anticipata;
 - su richiesta dei ricorrenti, in data 25.5.2015, la banca emetteva un conteggio per l'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, avente tuttavia valenza meramente informativa;
 - i proponenti non provvedevano a dare seguito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, che è tuttora in ammortamento, ma si limitavano a contestare il calcolo riportato nel conteggio con il reclamo del 12.1.2017, a oltre due anni dalla richiesta dello stesso;
 - non essendosi perfezionata l'estinzione, non si sono concretate operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 che possano determinare il radicamento della competenza temporale dell'ABF;
 - ne deriva l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio, in quanto il rapporto si è instaurato nel 2006;
 - nel merito, i ricorrenti chiedono sostanzialmente un ricalcolo del debito residuo, ossia una rinegoziazione delle condizioni del mutuo;
 - una tale domanda non rientra tra quelle esaminabili dall'ABF, trattandosi di una richiesta di condanna ad un *facere* specifico;
 - peraltro, gli istanti non hanno dimostrato l'esistenza di un danno risarcibile, e quindi non sussistono nemmeno i presupposti per una liquidazione in via equitativa dello stesso;
 - non è infine dovuto il rimborso delle spese di assistenza legale, in quanto il procedimento di fronte all'ABF non richiede l'assistenza di un difensore.
6. Alla luce di quanto sopra esposto, la resistente chiede il rigetto di ogni pretesa prospettata dalla controparte.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla questione, già più volte affrontata da questo Arbitro, della legittimità del meccanismo di conversione del capitale in euro previsto in un contratto di mutuo fondiario indicizzato in franchi svizzeri per l'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo.
2. Prima di valutare il merito della domanda, il Collegio respinge l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro sollevata dall'intermediario resistente per il fatto che il contratto è stato stipulato in un momento antecedente rispetto al gennaio 2009, data a decorrere dalla quale si afferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF. Ritiene, infatti, il Collegio che, nel caso di specie, sebbene si discuta della nullità della clausola e dunque di un vizio genetico del contratto, ciò che assume rilievo è esclusivamente il momento del conteggio estintivo che viene predisposto in un momento successivo alla conclusione del contratto dall'intermediario (Coll. Coord. n. 5866/2015).
3. Nel merito, occorre rilevare che i contratti di mutuo analoghi a quelli per cui è causa hanno formato oggetto di due decisioni del Collegio di coordinamento (n. 7727/2014 e, poi, n. 4135/2015). La seconda decisione, in particolare, ha sancito la nullità della clausola contrattuale che disciplina l'estinzione anticipata, in quanto ha ritenuto che il meccanismo cosiddetto "di doppia conversione" ivi previsto sia contrario alle regole di trasparenza, correttezza ed equità, che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori e questo Collegio si è pienamente conformato ai principi ivi affermati (tra le altre, Coll. Roma n. 8471/2017).
4. Il contratto su cui verte l'odierna controversia è del tutto identico a quello che ha formato oggetto delle decisioni sopra richiamate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

5. Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della “doppia conversione” previsto dall’art. 9 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all’altra e viceversa. La clausola impugnata dai ricorrenti deve dunque qualificarsi come nulla. Tale nullità non travolge l’intero contratto, ma si riverbera sulla determinazione del capitale residuo; quindi in caso di richiesta di estinzione anticipata i proponenti dovranno restituire la differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 9 di cui è stata dichiarata la nullità.
6. Con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata dai ricorrenti, si rileva che gli stessi non hanno documentato i pregiudizi subiti quale conseguenza della condotta dell’intermediario. La relativa istanza non può, pertanto, essere accolta.
7. Infine, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale è inammissibile in quanto non proposta nel reclamo, condizione necessaria trattandosi di voce autonoma rispetto alla domanda principale (cfr. Coll. Coord. n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dai ricorrenti, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alle parti ricorrenti quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA